

(N. 1589)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1951

Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge stabilisce le norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano.

La esigenza di emanare all'uopo un apposito provvedimento legislativo scaturisce dalla considerazione che i sistemi elettorali previsti dalla legge generale per la elezione dei Consigli comunali non consentirebbero alla Regione del Trentino-Alto Adige di stabilire nell'ordinamento dei Comuni della Provincia suddetta « le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi », secondo il precetto sancito nell'articolo 54 del suo Statuto speciale.

In vista di tale preminente necessità ed in considerazione che la rilevazione della consistenza dei vari gruppi linguistici nei singoli Comuni non può risultare che dalla stessa consultazione popolare, si giustifica l'adozione di un sistema basato sul principio proporzionale, in luogo dei due sistemi previsti dalla legge generale — l'uno, per i Comuni fino a

10.000 abitanti, su base maggioritaria, e l'altro, per i Comuni con oltre 10.000 abitanti, con premio alla maggioranza.

Si è ritenuto di adottare, tra i vari sistemi proporzionali, quello detto del quoziente naturale e dei più alti resti, già attuato per gli stessi fini (di assicurare la rappresentanza ai vari gruppi linguistici) nella elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, ed oggi accolto nella legislazione comune in materia di elezioni amministrative, sia comunali che provinciali.

Il provvedimento si riferisce esclusivamente ai Comuni della provincia di Bolzano, in quanto solo in essi si trovano popolazioni appartenenti a diversi gruppi linguistici (italiani, tedeschi, ladini).

* * *

Ciò premesso, in ordine alle singole disposizioni si rileva quanto segue:

Art. 2. — La fissazione della data delle elezioni è stata affidata al Commissario del Go-

verno, che provvede d'intesa, oltrechè con il Primo Presidente della Corte d'appello, anche con il Presidente della giunta provinciale di Bolzano.

Art. 3. — Le norme per la presentazione delle liste dei candidati sono conformi a quelle generali vigenti. Anzi che sino a 2.000 abitanti, si è ritenuto opportuno di limitare i presentatori a dieci per i Comuni sino a 3.000 abitanti, allo scopo di facilitare la presentazione delle liste.

Art. 4. — È stato necessario fissare il numero delle preferenze — determinato in due per i Comuni con 15 e 20 seggi e in tre per gli altri — in quanto nella legge generale il sistema proporzionale vige solo per i Comuni con oltre 10.000 abitanti.

Art. 6. — Dato che il sistema si applica anche nei piccoli Comuni, si è ritenuto di dover stabilire espressamente che nei Comuni aventi una sola sezione elettorale, questa funziona anche da ufficio centrale.

Art. 7. — Ai fini dell'attuazione del precetto di cui all'articolo 54 dello Statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige, si è ritenuto opportuno di riaffermare il principio che la composizione della Giunta municipale deve adeguarsi alla consistenza di tutti i gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio stesso.

Art. 8. — Il termine entro il quale deve procedersi all'attuazione delle elezioni nei Comuni della provincia di Bolzano nei quali fino ad ora non è stato possibile effettuare la ricostituzione dei Consigli comunali su base elettiva, è stato posto a garanzia della sollecita normalizzazione delle amministrazioni degli enti interessati.

Art. 9. — Per quanto concerne l'attuazione delle operazioni elettorali e, in genere, per quanto non è previsto dagli articoli precedenti, si richiamano le norme per la elezione dei Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, non essendo compatibili con il sistema adottato per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano le norme che disciplinano lo svolgimento delle operazioni elettorali nei Comuni per i quali è stato confermato il sistema maggioritario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Art. 2.

La data della elezione è fissata per ciascun Comune dal Commissario del Governo, d'intesa con il Presidente della Giunta provinciale e con il Primo Presidente della Corte di appello.

Art. 3.

La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 200 elettori nei Comuni con più di 20.000 abitanti, 100 nei Comuni con più di 10.000 abitanti, 50 nei Comuni con più di 5.000 abitanti, 30 nei Comuni con più di 3.000 abitanti e 10 negli altri Comuni. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le dette cifre.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore a tre.

Art. 4.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di due se il numero dei consiglieri da eleggere non è superiore a 20 e di tre negli altri casi.

Art. 5.

L'assegnazione dei seggi alle singole liste si effettua dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale: nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non vengono assegnati perchè non è raggiunto il quoziente

vengono attribuiti alle liste che hanno maggiori resti. Si considerano resti anche i voti dati alle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente.

In caso di parità di resti il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di questa ultima si procede a sorteggio.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. Il Presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

Art. 6.

Nei Comuni con una sola sezione, l'Ufficio della sezione compie anche le operazioni affidate all'Ufficio elettorale centrale.

Art. 7.

La composizione della Giunta municipale e delle Commissioni elette o costituite dal Consiglio comunale deve adeguarsi alla consistenza di tutti i gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio comunale.

Art. 8.

Nei Comuni nei quali la ricostituzione su base elettiva delle amministrazioni comunali non ha ancora avuto luogo, le elezioni saranno indette non oltre il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme per l'elezione dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.